

## **TI\_GERICHTE 38.2019.32 vom 13. November 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2019.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.32)

FR: TI\_GERICHTE 38.2019.32 du 13 novembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 38.2019.32 del 13 novembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 39**

LEF non trovava applicazione. Invero un'eventuale esecuzione avviata nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_ doveva essere continuata in via di pignoramento (art. 42 LEF). Il caso d'insolvenza di cui all'art. 51 cpv. 1 let. c LADI è realizzato quando il lavoratore ha depositato una domanda di pignoramento conformemente all'art. 88 LEF (cfr. STF 8C \_ 80112011 del 11.06.2012 consid. 5.1 e rinvio dottrinale). Affinché nasca il diritto alla prestazione è necessario che la relativa domanda di pignoramento sia presentata dal lavoratore stesso (cfr. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605). Di conseguenza, il rilascio di un eventuale attestato di carenza di beni ad un terzo creditore non dà origine al diritto alla prestazione del lavoratore. Alla luce di quanto sopra, la Cassa ritiene che il fatto che sia stato precedentemente rilasciato un attestato di carenza di beni nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_, in casu il 29 agosto 2017 a seguito di una procedura esecutiva avviata dallo Stato del Canton Ticino, non esonera i ricorrenti da avviare loro stessi una procedura esecutiva nei confronti del loro ex datore di lavoro. A ciò si aggiunga che, come già indicato nelle decisioni contestate, la motivazione adottata dai ricorrenti per giustificare il mancato inoltro di un precetto esecutivo nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_ - almeno durante tutta la procedura non contenziosa - non può assurgere a giustificazione. Infatti, come già stabilito dalla giurisprudenza (cfr. STF 8C\_441/2017 del 7 aprile 2018), il fatto che il datore di lavoro abbia una situazione finanziaria precaria, non esonera il richiedente di II di intraprendere tutti i passi necessari alla rivendicazione dei propri crediti salariali. Nel contesto delle II non spetta infatti all'assicurato decidere se avviare una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro per rivendicare le sue pretese salariali, in base ad una sua valutazione sul fatto che la stessa sarà promettente o meno. Piuttosto, nel contesto dell'obbligo di ridurre il danno (art. 55 LADI), è tenuto a fare tutto il possibile per salvaguardare i propri crediti salariali. Nelle presenti fattispecie, la Cassa ritiene che non solo non siano adempiuti i presupposti per riconoscere le prestazioni ai sensi dell'art. 51 LADI, ma inoltre che, anche qualora questi fossero adempiuti, i ricorrenti abbiano atteso troppo a lungo per procedere con la via esecutiva nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_, tenuto conto poi che la giustificazione adottata per non aver tempestivamente proceduto con la via esecutiva, non può qui essere tutelata. In via del tutto subordinata, ci si potrebbe pure domandare se con l'emanazione dell'attestato di carenza di beni del 29 agosto 2017, l'associazione \_\_\_\_\_ potrebbe risultare sciolta ex lege ai sensi dell'art. 77 CC, estinguendo la possibilità dei ricorrenti di richiedere le prestazioni, a prescindere dall'adempimento o meno di uno dei presupposti. Infatti nel caso di associazioni non iscritte al registro di commercio, il rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento, costituisce un motivo di scioglimento per legge (CK ZGB Heini/Scherrer, art. 77 n. 8).” (Doc. XVI) 1.10. Su richiesta del

presidente del TCA la Cassa, il 23 settembre 2019, ha fatto pervenire copia dello scritto con il quale il 4 settembre 2019 ha posto il seguente quesito alla SECO: " (...) Nel presente caso, e per eventuali futuri, vi chiediamo dunque se per poter riconoscere il diritto all'indennità per insolvenza, è sufficiente e quindi ammissibile che, al fine di comprovare l'insolvenza del datore di lavoro, un terzo proceda con la via esecutiva nei confronti di quest'ultimo ed ottenga un attestato di carenza beni?" (Doc. XV/2) L'amministrazione ha pure trasmesso la risposta del 18 settembre 2019 nella quale la SECO ha in particolare rilevato: " (...) L'associazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ non essendo iscritta al registro di commercio, essa non può essere dichiarata in fallimento secondo l'art. 39 LEF. Infatti in casi come questo la legge prevede che l'esecuzione si prosegua in via di pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF; cfr. RUBIN BORIS, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, art. 51 N 14). Per dare nascita al diritto d'indennità la relativa domanda può essere tuttavia unicamente eseguita dal lavoratore (NUSSBAUMER THOMAS, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605), cosicché il rilascio di un attestato di carenza beni ad un terzo creditore non dà origine al diritto d'indennità del lavoratore. I presupposti contenuti nell'art. 51 LADI sono esaurienti e motivati dall'intenzione di fornire alla cassa disoccupazione un titolo di esecuzione tramite cui lei possa intraprendere provvedimenti contro il datore di lavoro. La mancanza di una domanda di fallimento o pignoramento inoltrata dai lavoratori nel termine fissato dalla legge (art. 53 LADI) impedisce la cassa di procedere alla subrogazione. Conseguentemente, il lavoratore deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura (art. 55 LADI), indipendentemente dalle sue possibilità di successo. In un passo precedente sarebbe inoltre da analizzare la condizione preliminare ai presupposti contenuti nell'art. 51 LADI, ossia, se un'eventuale domanda di pignoramento avrebbe potuto essere effettivamente presentata da parte degli assicurati. Secondo l'art. 77 CC lo scioglimento di un'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti. Nel caso delle associazioni non iscritte al registro di commercio il rilascio di un attestato definitivo di carenza beni nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento costituisce un motivo per uno scioglimento per legge (BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 8). Nel caso in cui l'attestato di carenza beni rilasciato allo Stato del Canton Ticino il 29 agosto 2017 possa essere considerato definitivo, l'associazione \_\_\_\_\_ si sarebbe sciolta ex lege in quella data (cfr. BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 1). Dato che non è possibile presentare domanda di pignoramento contro un'associazione non più esistente e, salvo disposizione contraria, le obbligazioni dell'associazione sono risposte soltanto dal suo proprio patrimonio (art. 75a C bis CC) il diritto degli assicurati all'indennità si sarebbe già estinto a prescindere dal presupposto secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI. Riassumendo, anche qualora gli assicurati avessero ciascuno presentato contro il loro datore di lavoro una domanda di pignoramento per crediti salariali, essa, in ragione della qualità definitiva dell'attestato di carenza beni rilasciato il 29 agosto 2017 e dello statuto dell'associazione, sarebbe stata comunque dichiarata irricevibile. La cassa ha quindi giustamente negato il diritto all'indennità per insolvenza degli assicurati, dato che i presupposti dell'art. 51 cpv. 1 LADI non sono adempiuti." (Doc. XV/1) 1.11. Su quest'ultimo accertamento del TCA il patrocinatore dell'assicurato, il 4 ottobre 2019, ha rilevato: " (...) La SECO, con presa di posizione del 18 settembre 2019, sostiene che il datore di lavoro nella forma di associazione non iscritta a registro di commercio dev'essere considerato sciolto per insolvenza quando è rilasciato a

suo carico un attestato carenza beni. È accertato da tutte le parti che i crediti salariali dei ricorrenti erano esigibili prima del rilascio dell'attestato carenza beni. Di conseguenza – contrariamente da quanto sostiene la SECO – non si applica l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI, bensì la lett. a dello stesso articolo, visto che il datore di lavoro dev'essere considerato fallito (nel nostro caso addirittura "sciolto ex lege"! ) e i crediti salariali erano esigibili, adempiendo così alle condizioni essenziali per riconoscere il diritto alle indennità di insolvenza. Gli scriventi legali chiedono quindi l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento delle decisioni del 27 marzo 2019 con cui la Cassa nega ai ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza. Di conseguenza ai ricorrenti è concesso il diritto alle indennità per insolvenza come da rispettive istanze datate 5 ottobre 2018.” (Doc. XIX) La Cassa, il 17 ottobre 2019, si è così espressa: " (...) Nella presente fattispecie, l'ex datore dei ricorrenti non risulta iscritto al registro di commercio e pertanto, il suo eventuale scioglimento ex lege, non comporta che questo venga attuato per via di fallimento e di riflesso che sia applicabile alla fattispecie l'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI. (...)” (Doc. XXIV) in diritto 2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, ritenendo che nessuno dei presupposti dell'art. 51 cpv. 1 LADI risulta adempiuto. Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI: " I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se: a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali." In una sentenza 8C\_832/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 372, il Tribunale federale ha stabilito che lo scioglimento di una società ordinato dal giudice, che deve essere eseguito conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento per l'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO in vigore dal 1° gennaio 2008, è da equiparare, nell'ambito dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, alla dichiarazione di fallimento secondo gli art. 171 segg. LEF (consid. 5.2). (sullo stesso tema cfr. pure STCA 38.2014.66 del 12 agosto 2015). L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992. Nel Messaggio a sostegno di una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 23 agosto 1989, il Consiglio federale si è al riguardo così espresso: " Dato che la dichiarazione di fallimento è una condizione da cui dipende il diritto all'indennità per insolvenza, non è possibile attualmente coprire le perdite di salario qualora né l'assicurato, né un creditore terzo sia disposto a anticipare le spese di cui all'articolo 169 capoverso 2 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento, poiché non si può sempre sapere se questi costi potranno essere ricuperati. Nell'ottica della LADI non vi è motivo di trattare questo caso di insolvibilità evidente del datore di lavoro diversamente da quello in cui il fallimento è effettivamente dichiarato. La nuova disposizione costituisce nello stesso tempo una base legale che consente agli uffici d'esecuzione e fallimento di informare gli organi dell'assicurazione disoccupazione." (cfr. FF 1989 III pag. 349) In una sentenza pubblicata in DLA 2006 pag. 235 e seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), risolvendo una questione lasciata aperta nella DTF 131 V 196, ha stabilito che per adempire il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI l'assicurato deve seguire tutti i passi previsti dalla procedura esecutiva e in particolare chiedere la dichiarazione di fallimento. In una sentenza 8C\_441/2007 del 7 aprile 2008, nel caso di un

assicurato che non aveva presentato tempestivamente un'istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro, la nostra Massima Istanza ha considerato adempiuto il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI, grazie agli atti intrapresi da una collega di lavoro. Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa: " 3.2 Zwar hat es der Beschwerdegegner trotz wiederholter Aufforderung der Kasse unterlassen, nach der Konkursandrohung im Februar 2006 einen Schritt weiter zu gehen und das Konkursbegehren zu stellen. Indessen wurde dies später noch von einer Arbeitskollegin gemacht, worauf das Konkursgericht eine Kostenvorschussverfügung erlassen hat. Aus welchen Gründen sie auf die Bezahlung des einverlangten Betrags verzichtet hat, ist in den Akten nicht näher erörtert. Indessen ist auf Grund der weiteren Umstände (Lohnzahlungsrückstände gegenüber dem Beschwerdegegner und mindestens einem weiteren Arbeitnehmer trotz mehrmaliger Mahnung mit anschliessender Betreuung bis zur Konkursandrohung; Kündigung der Arbeitsverhältnisse aus wirtschaftlichen Gründen durch die Firma; Auflösung der Gesellschaft mangels Domizils) davon auszugehen, dass sie dies wegen offensichtlicher Überschuldung der Firma unterlassen hat, womit die Anspruchsvoraussetzung nach Art. 51 Abs. 1 lit. b AVIG zum massgeblichen Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 17. Oktober 2006 erfüllt war. Nicht erforderlich ist, dass die Kostenvorschussverfügung auf Veranlassung des Insolvenzenschädigungsansprechers ergangen ist. Denn entscheidend ist allein, dass die Nichteröffnung des Konkurses einzig durch das Fehlen der Bereitschaft der Gläubiger bedingt ist, die Kosten für das Konkursverfahren vorzuschüssen und der Grund für diese mangelnde Bereitschaft (des um Konkurseröffnung Ersuchenden) in der offensichtlichen Überschuldung des Arbeitgebers liegt." In quel caso il Tribunale federale ha tuttavia negato il diritto all'indennità per insolvenza in quanto non era adempiuto il presupposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI. Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato: " 4. Eine andere Frage ist, ob dem Beschwerdegegner wegen der Weigerung, im Anschluss an die Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 auch noch das Konkursbegehren zu stellen, gestützt auf Art. 55 Abs. 1 AVIG infolge Verletzung seiner Mitwirkungspflichten der Anspruch auf Insolvenzenschädigung abzusprechen ist. Auf diesen Standpunkt stellte sich die Kasse im Verwaltungsverfahren und hernach auch vor Gericht. Sie erblickte in der Unterlassung eine grobe Nachlässigkeit, weil sich in solchen Situationen mit jedem Monat des Zuwartens das Risiko eines Total- oder Teilverlusts vergrössere (Vernehmlassung vom 23. November 2006 vor Vorinstanz). 4.1 In der Annahme, der Anspruch auf Insolvenzenschädigung sei bereits im Anschluss an die Konkursandrohung entstanden, prüfte das kantonale Gericht diese Frage nicht näher. Die Aktenlage erlaubt es dem Bundesgericht indessen, darüber zu befinden, wozu es auch befugt ist (Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. Ulrich Meyer, Basler Kommentar, N 61 zu Art. 105 BGG). 4.2 Der Versicherte begründete gegenüber der Kasse sein Unterlassen erstmals am 20. April 2006 mit dem Hinweis auf die Aussage des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma, diese werde noch im kommenden Monat selbst die Bilanz beim Konkursrichter deponieren. Zwar ist nachvollziehbar, dass der Versicherte im Hinblick auf die ihm am 20. April 2006 mündlich vom Geschäftsführer angekündigte, angeblich noch im Mai 2006 bevorstehende Konkurseröffnung vom nächsten Schritt zur Geltendmachung und Realisierung der Lohnforderungen, nämlich dem Antrag auf Konkurseröffnung, Abstand genommen hat. Warum er indessen nicht bereits im März das Konkursbegehren gestellt hat, obwohl ihm die schlechte finanzielle Lage des Betriebs bekannt war und er konkret mit einem (Teil-)Lohnverlust rechnen musste, ist unklar. Zu einem Verzicht auf weitere Massnahmen zur Realisierung der Verdienstansprüche bestand

überdies im Anschluss an die Mitteilung des Geschäftsführers vom 20. April 2006 spätestens dann kein Anlass mehr, als sich herausstellte, dass der Konkurs nicht, wie angekündigt, im Mai eröffnet worden war. Dennoch unternahm der Beschwerdegegner in der Folge nichts mehr zur Durchsetzung der Lohnforderung. Er beschränkte sich vielmehr trotz neuerlicher Aufforderung der Kasse zum Handeln darauf, auf die erneute Aussage des Geschäftsführers der Firma zu vertrauen, dass (neu nun) in absehbarer Zeit die Konkursöffnung beantragt werde. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgsversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003). Schliesslich kann auch nicht geltend gemacht werden, der Versicherte habe sich mit der ehemaligen Arbeitskollegin, welche später das Konkursbegehren gestellt hat, über das Vorgehen abgesprochen und deshalb mit dem Konkursbegehren zugewartet (vgl. hierzu Urteile C 113/05 vom 16. August 2005, E. 3 f., und C 133/02 vom 17. Juli 2003, E. 3.3). Denn gegenüber der Kasse hielt er am 1. September 2006 fest, gemäss Informationen des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma sei in der Zwischenzeit ein Gesuch zur Eröffnung des Konkurses über die Firma von Drittseite eingereicht worden. Bei diesem Gesuch hat es sich um jenes der ehemaligen Arbeitskollegin gehandelt. Abgesehen davon wäre damit nicht erklärt, weshalb nicht bereits im März das Konkursbegehren gestellt worden ist, obwohl dies zumindest für den Beschwerdegegner zu diesem Zeitpunkt bereits möglich gewesen wäre. 4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...) In una sentenza 38.2018.33 del 19 settembre 2018, il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva negato l'indennità per insolvenza ad un'assicurata che aveva lavorato per un'associazione iscritta a registro di commercio, argomentando: "(...) Nella presente fattispecie l'insorgente ha indicato chiaramente, sia in fase d'opposizione che di ricorso (cfr. doc. I e doc. A12 allegato al doc. I), come il manifesto indebitamento del suo ex datore di lavoro fosse comprovato dall'estratto del registro delle esecuzioni dal quale si evince che contro lo stesso sono stati emessi cinque attestati carenza beni (cfr. doc. A13 allegato al doc. I). Ora il TCA, ricorda innanzitutto che il semplice estratto del registro delle esecuzioni non dà ancora diritto all'indennità per insolvenza in virtù dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI visto che in questa fase l'indebitamento è possibile, ma non "manifesto" ai sensi di legge

(cfr. Prassi LADI II A1 riprodotta al consid. 2.2.) L'Alta Corte, in una sentenza 8C\_469/2016 del 26 febbraio 2016, ha ritenuto che la condizione di "manifesto indebitamento" era data in un caso nel quale emergeva, dall'estratto del registro delle esecuzioni prodotto dal ricorrente, che il suo ex datore di lavoro era oggetto di ben 13 procedure per un totale di fr. 72'731. In quel caso il ricorrente aveva lavorato per l'ex datore di lavoro a partire dal 5 febbraio 2013, e il breve periodo nel quale le procedure d'esecuzione erano state introdotte - ovvero dal 13 giugno all'11 novembre 2013 - unitamente all'elevato importo, erano elementi sufficienti per poter ammettere l'esistenza di un "manifesto indebitamento" (cfr. consid. 5.4.). Nel caso concreto, questa Corte rileva che, come emerge dall'estratto del registro delle esecuzioni prodotto (cfr. doc. A13 allegato al doc. I), nonostante l'importo totale degli attestati carenza beni sia rilevante, essi si riferiscono al periodo che va giugno 2013 a marzo 2015, mentre la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa da maggio a ottobre 2017. Di conseguenza non è altamente verosimile il manifesto indebitamento dell'associazione. Inoltre, la ricorrente si è limitata a far spiccare un precetto esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, senza proseguire l'iter esecutivo. Alla luce delle considerazioni precedenti, nessun presupposto previsto all'art. 51 LADI cpv. 1 LADI è quindi, nel caso concreto, adempiuto. In tale contesto è utile segnalare che la Cassa aveva inizialmente deciso in modo analogo in un caso, giudicato da questa Corte in una sentenza 38.2017.15 del 5 marzo 2018, nel quale un ricorrente aveva chiesto le indennità per insolvenza alla Cassa non avendo ricevuto il salario per un periodo lavorativo dal suo ex datore di lavoro, contro il quale in un primo momento era stato pronunciato dalla Pretura competente un decreto di fallimento, ma che poi era stato annullato con decreto pronunciato dalla Camera di esecuzione e fallimento e quindi la situazione ristabilita come in precedenza. La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato versamento dell'anticipo. In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie esecutive, aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, previsto all'art. 55 LADI. (...)" In un'altra vertenza, sfociata nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo rifiutato il diritto all'indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che l'assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque rifiutato il diritto all'indennità per insolvenza per violazione dell'art. 55 LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA. 2.2. Nel caso concreto è incontestato lo statuto di lavoratore di RI 1 per l'Associazione \_\_\_\_\_, come pure le pretese salariali per il periodo in questione (febbraio-aprile 2016, cfr. Doc. 12). Pure incontestato è il fatto che non essendo stata l'Associazione iscritta al Registro di commercio, non è possibile procedere per la via del fallimento, ragione per cui non entrano in considerazione le ipotesi previste all'art. 51 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI. Resta dunque soltanto l'ipotesi dell'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1. e 2.2.). Il TCA constata che, al momento determinante della decisione su opposizione (27 marzo 2019), che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C\_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C\_301/2019 del 26

luglio 2019; STF 8C\_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), l'assicurato non aveva compiuto nessun atto esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, pur essendo in possesso di una sentenza a lui favorevole del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ del 27 luglio 2018 (cfr. doc. 35-40). È vero che successivamente alla decisione su opposizione (sulla possibilità di considerare atti successivi alla decisione su opposizione cfr. STF 9C\_106/2019 del 6 agosto 2019; DTF 121 V 362 consid. 1b in fine 366) e prima di inoltrare il ricorso l'assicurato, il 30 aprile 2019, ha avviato una procedura esecutiva (cfr. Doc. F). La domanda di esecuzione non ha tuttavia potuto essere registrata in quanto "si tratta di una società \_\_\_\_\_ non iscritta a registro di commercio. Favorite indicare il presidente." (cfr. Decisione di irricevibilità del 3 maggio 2019, Doc. K). Il 6 maggio 2019 l'Ufficio di esecuzione ha poi precisato che \_\_\_\_\_, (indicato dal patrocinatore del ricorrente quale Presidente) "con scritto del 27 dicembre 2018 ha dichiarato di non essere il presidente della \_\_\_\_\_" ed ha sottolineato che "per quanto riguarda l'emissione dei precetti, visto che come società non è iscritta a registro di commercio e non esiste un presidente, non possiamo emettere pratiche in merito" (cfr. doc. M). Di conseguenza, l'assicurato non ha presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali, come prescritto alla lett. c dell'art. 51 cpv. 1 LADI. Nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3) la Cassa ha indicato in modo esplicito al patrocinatore la via da seguire, quando l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, cioè quella di rivolgersi al giudice affinché prenda le misure necessarie (cfr. art. 69c CC e 731b CC). Quanto all'affermazione del rappresentante dell'assicurato secondo cui il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza sarebbe così sottoposto a "tecnicismi noti solo ai legali", il TCA si limita a ricordare che, proprio nel presente caso, l'assicurato è rappresentato da un avvocato (per un caso in cui il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI è stato adempiuto dopo che il patrocinatore dell'assicurata aveva fatto intervenire l'Ufficio del Registro di commercio, con successivo decreto del Pretore di scioglimento della SA e liquidazione in via di fallimento ai sensi dell'art. 731b cpv. 3 CO, cfr. la causa TCA 38.2018.79, stralciata dai ruoli il 23 gennaio 2019). Come ricordato alle parti dal presidente del TCA durante l'udienza del 4 settembre 2019 (cfr. doc. X) dagli atti relativi alle precedenti procedure inoltrate presso il TCA dai giocatori dell'Associazione \_\_\_\_\_ in materia di AVS (cfr. inc. 30.2017.3-7) e di LPP (cfr. inc. 34.2017.5-9), e dalla sentenza \_\_\_\_\_ del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ del 27 luglio 2018 che ha statuito sulla petizione del 27 febbraio 2017, emerge che l'Associazione \_\_\_\_\_ non ha ricevuto la licenza per il 2016 e il 21 giugno 2016 è stata creata una nuova associazione (la \_\_\_\_\_) che comunque non è "il successore in diritto della \_\_\_\_\_" (cfr. sentenza citata, doc. 36 e 37). Nel corso delle precedenti procedure presso il TCA era pure già emerso che \_\_\_\_\_ non era il Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ e neppure "membro di comitato" e che l'Associazione era altamente indebitata. Soprattutto, dalla documentazione contenuta negli incarti 34.2017.5-9, risulta che l'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ ha allestito un verbale di pignoramento il 29 agosto 2017 relativo ad un credito dallo Stato del Canton Ticino (imposta cantonale 2013 e interessi sino al 6 agosto 2016) dal quale risulta che "l'Ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Il rappresentante della società escussa signor \_\_\_\_\_ ha dichiarato che la stessa non possiede beni di sorta da poter sottoporre a pignoramento" (cfr. XXXVI dell'inc. 34.2017.8). L'Ufficio contributi della Cassa cantonale di compensazione AVS, appartenente all'IAS, come la Cassa, ha peraltro inviato al TCA gli estratti conti degli assicurati contenente pure gli importi da lui ripresi (cfr. doc.

LVI e doc. LXVIII dell'inc. 34.2017.8). Alla luce di questi elementi, soprattutto il fatto che già nel 2017 è stato allestito un verbale di pignoramento attestante l'inesistenza di beni pignorabili su iniziativa di un altro creditore, l'esigenza posta dalla Cassa di fare intervenire il giudice civile per la nomina di un Commissario in sostituzione dell'organo mancante, oltretutto soltanto per porre l'assicurato al beneficio dell'indennità per insolvenza, potrebbe effettivamente appare sproporzionata. Ci si potrebbe addirittura chiedere se il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI non dovrebbe essere considerato realizzato in applicazione per analogia dei criteri posti dal Tribunale federale nella già citata STF 8C\_441/2017 del 7 aprile 2018 (cfr. consid. 2.1). Ci si potrebbe pure domandare se la conseguenza dello scioglimento dell'associazione secondo l'art. 77 CC per legge, alla quale fa riferimento la SECO (cfr. consid. 1.10) è davvero quella di escludere per il ricorrente la possibilità di beneficiare dell'indennità per insolvenza in relazione ai crediti salariali maturati in precedenza lavorando per l'Associazione sciolta per legge oppure piuttosto l'esatto contrario e cioè ammetterla (cfr. DTF 141 V 372 per lo scioglimento ordinato dal giudice). Secondo il TCA la questione di sapere se il presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI è realizzato oppure no, può essere in concreto lasciata aperta, in quanto come è stato indicato alle parti in occasione dell'udienza del 4 settembre 2019, garantendo loro il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STCA 38.2017.87 del 9 luglio 2018; STF 8C\_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368), il ricorrente non ha comunque diritto all'indennità per insolvenza in relazione ai salari non percepiti nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2016, in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 27/06 del 25 gennaio 2007).

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI prevede che: " Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto." In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale. Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari. In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. In una sentenza 8C\_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi ("L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps

de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C\_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage"). Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».). In una sentenza 8C\_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l'assicurato ha violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria. In una sentenza 8C\_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un'assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall'Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch'ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale. Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all'indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l'assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d'esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata. In una sentenza 8C\_431/2018 del 24 gennaio 2019 il Tribunale federale ha confermato che si era in presenza di una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno rilevando: " (...) 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C\_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr.

BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). 4.3. In base ai fatti accertati dal Tribunale delle assicurazioni, vincolanti per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e sostanzialmente non contestati dal ricorrente (consid. 3.2), l'assicurato ha inviato due solleciti scritti al datore di lavoro, ha rescisso il contratto di lavoro ed in seguito si è rivolto ad almeno un avvocato. È pacifico però che non sia stato compiuto alcun altro atto formale nei confronti della società datrice di lavoro. L'avvocato di fiducia del ricorrente, sentito dalla Cassa, ha affermato che, pur recandosi ogni due settimane all'ufficio di esecuzioni e fallimenti al fine di tenere sotto controllo la situazione, dopo le dimissioni inoltrate dall'assicurato non sono stati inoltrati scritti, visto che a fronte dei numerosi debiti della società, in considerazione degli irrisori attivi, qualsiasi passo esecutivo sarebbe stato senza senso (verbale del 18 dicembre 2017 pag. 3 in basso). La tesi del ricorrente non può essere tutelata. La manifesta insolvenza (e l'assenza di ogni liquidità) della società datrice di lavoro dell'assicurato non solo non è stata accertata dai giudici ticinesi, ma nemmeno è stata comprovata dal ricorrente, per esempio mediante l'annessione al fascicolo di bilanci. Occorre inoltre sottolineare che non è compito della persona assicurata di decidere se intraprendere i passi legali per la realizzazione forzata delle pretese salariali aperte. Infatti, non si può escludere che nell'imminenza del fallimento o del pignoramento il datore di lavoro saldi almeno una parte degli arretrati ( DTF 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198; sentenza 8C\_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute ( art. 16 OTLEF ; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, la procedura di rigetto provvisorio ( art. 82 LEF ; RS 281.1). Questo al fine di vedere anche salvaguardata eventualmente la classe del credito nel l'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 numero 2 LEF; FRANCO LORANDI, in: Bundesgesetz über Schulbetreuung und Konkurs II, 2010, nota 108 ad art. 219 LEF ). Tutt'al più il ricorrente avrebbe potuto tentare di convenire preventivamente con la Cassa, prove alla mano, l'eventuale strategia processuale da adottare. In ogni caso, il semplice conferimento del mandato a un avvocato, lasciando quest'ultimo decidere autonomamente se iniziare o no una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell' art. 55 cpv. 1 LADI . Per il resto, è opportuno ricordare all'assicurato che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii). In definitiva, il giudizio cantonale resiste al diritto federale. (...)” Allo stesso risultato il Tribunale federale è poi giunto anche in due successive sentenze in lingua italiana: STF 8C\_205/2019 del 5 agosto 2019 e STF 8C\_158/2019 del 5 agosto 2019. Va infine ricordato che in una sentenza 8C\_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in quali circostanze l'assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro. 2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incanto che l'assicurato ha lavorato per \_\_\_\_\_ dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 (cfr. doc. 11) pattuendo un salario netto di EUR 30'500.- annui per la stagione 2015/16 (cfr. Contract for cooperation del 25 agosto 2015, doc. 19; sentenza del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_, doc. 35; doc. 11 - fr. 4'000.-- mensili -; doc. 37). Egli ha ricevuto il salario fino al 31 gennaio 2016 e per febbraio 2016 soltanto un acconto. Il 28/29 gennaio 2019 l'assicurato ha rivendicato l'indennità per insolvenza per il periodo febbraio-aprile 2016 per complessivi fr. 17'500.-- (fr. 3'000.-- con un supplemento di fr. 6'500.-- per febbraio 2016 e fr. 8'000.-- per il periodo marzo-aprile 2016; cfr. doc. 11-12). Dalla STCA 34.2017.6 del 30 novembre 2018 in materia di previdenza professionale al consid. 1.8 risulta poi che il 13

ottobre 2017 il patrocinatore del ricorrente, in uno scritto al TCA, ha accennato ad una “diffida di pagamento di salari del collega Tettamanti (datata novembre 2016)”. Interpellato al proposito dal presidente del TCA in occasione dell’udienza del 4 settembre 2019, il rappresentante dell’assicurato ha precisato che il collega \_\_\_\_\_ “è l’avvocato che ha inviato la primissima lettera di sollecito di versamento dei salari e che poi, vista la materia, gli ha trasmesso gli incarti.” (cfr. consid. 1.7.). Anche dalla sentenza del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ emerge peraltro che “con scritto del 9 novembre 2016 l’attore ha chiesto di essere pagato per lo stipendio dovuto e arretrato pari a EUR 17’505.-- e di ricevere gli estratti dei conti individuali AVS, degli averi pensionistici ed i certificati individuali delle imposte alla fonte” (cfr. doc. 31-32). L’assicurato, che da febbraio 2016 fino alla conclusione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2016 non aveva più ricevuto il salario, ha atteso ancora più di sei mesi prima di semplicemente sollecitare per la “primissima volta” per iscritto tramite un rappresentante il versamento dei salari arretrati. Tale periodo di inattività è troppo lungo, alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3) e configura una grave negligenza ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI. È vero che il 27 febbraio 2017 il precedente e l’attuale patrocinatore dell’assicurato hanno promosso una causa in procedura semplificata, che il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ ha accolto con sentenza del 27 luglio 2018, condannando \_\_\_\_\_ a pagare all’assicurato la somma di EUR 17’505.-- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2016 (cfr. doc. 35-39). Dopo la sentenza pretorile l’assicurato non ha più compiuto alcun passo per fare valere i suoi diritti a livello esecutivo fino al 30 aprile 2019, dopo che la Cassa, nella decisione su opposizione del 27 marzo 2019, aveva rifiutato il versamento delle indennità per insolvenza non ritenendo adempiuto il presupposto dell’art. 51 LADI. Come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. XVI) anche questo periodo di inazione (10 mesi dalla sentenza del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_) non è giustificato in quanto, secondo la giurisprudenza, il fatto che il datore di lavoro abbia una situazione finanziaria precaria non esonera il richiedente di indennità per insolvenza di intraprendere tutti i passi necessari per rivendicare i propri crediti salariali (cfr. STF 8C\_441/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4; STF 8C\_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2-4.5; 8C\_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4-4.7). In conclusione, avendo l’assicurato violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 LADI, innanzitutto subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro e poi ancora dopo avere ricevuto la sentenza pretorile a lui favorevole, a ragione la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza. 2.5. Il patrocinatore ha chiesto l’assunzione di alcune prove (cfr. consid. 1.4). Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserimento, oltre agli elementi discussi ed accertati nel corso dell’udienza del 4 settembre 2019 (cfr. consid. 1.7.) consentono al TCA

di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Ne discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta. La decisione su opposizione del 27 marzo 2019 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.